



ASSOCIAZIONE SVIZZERA NON FUMATORI ASN
ASSOCIATION SUISSE DES NON-FUMEURS ASN
SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT NICHTRAUCHEN SAN

STATUTO

Norme generali

Art. 1.

- 1.1 L'Associazione Svizzera Non Fumatori (ASN) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 – 79 del Codice Civile Svizzero (CCS).
- 1.2 Il suo atto di fondazione risale al 2 aprile 1980.
- 1.3 L'ASN è apolitica e aconfessionale.
- 1.4 La sede è nel comune dove è installato l'ufficio permanente e il comprensorio di attività è la Svizzera.
- 1.5 È implicito che questa ASN funge da punto di riferimento per le eventuali Sezioni o Gruppi cantonali e regionali che vorranno costituirsi in altri cantoni o regioni e perciò viene anche detta ASN Centrale. (vedi art. 7)

Scopo

Art. 2.

- 2.1 L'ASN si prefigge lo scopo di lavorare per la salvaguardia della salute di tutti e in speciale modo per tutelare i diritti dei non fumatori, in campo nazionale, regionale, cantonale e locale.
- 2.2 L'ASN promuove ambienti di uso pubblico e collettivo, senza fumo di tabacco e di altre sostanze.
- 2.3 L'ASN persegue anche scopi di prevenzione primaria e secondaria.

Il logo dell'ASN

Art. 3

- 3.1 Il logo ha le caratteristiche di essere un messaggio immediato, comprensibile e comunicativo ed è recepito anche da chi fuma quale forma educativa e tollerante di sensibilizzazione. Infatti ringraziando il fumatore affinché si astenga dal fumare nei luoghi pubblici contrassegnati dal logo, lo si sensibilizza.
- 3.2 Il logo ufficiale dell'ASN è l'omino con il fiore in bocca con la scritta "Grazie per non fumare" – "Merci de ne pas fumer ici" – "Danke dass hier nicht rauchen".



3.1.1



3.1.2



3.1.3.

- 3.3 Esiste anche nella versione trilingue unificata.



Organizzazione

Art. 4.

Gli organi della ASN sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato
- i Revisori dei conti

Art. 5

Sezioni cantonali e/o regionali:

- 5.1 Ritenuto che la sede centrale dell'ASN è nel Canton Ticino, possono essere costituite delle Sezioni cantonali o regionali, con statuti autonomi e finanziariamente autonome ed indipendenti.
- 5.2 Le condizioni per costituire ed operare come sezione ASN cantonale o regionale sono di:
 - perseguire gli scopi del presente statuto
 - utilizzare il logo dell'ASN nei documenti ufficiali (carta da lettera, biglietti da visita, ecc.)
- 5.3 Ritenuto che i soci di ogni Sezione sono coloro che pagano la quota direttamente alle Sezioni, ognuna di queste ha diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci dell'ASN centrale.
- 5.4 Ogni Sezione verserà all'ASN Centrale, entro il 30 novembre di ogni anno, almeno la somma equivalente ad una quota di famiglia.

Assemblea

Art. 6.

- 6.1 L'Assemblea ordinaria annuale sarà convocata per iscritto ai soci entro la fine del mese di giugno
- 6.2 L'Assemblea è convocata normalmente dal Comitato o se richiesto in forma scritta da almeno 1/5 dei soci.
- 6.4 Ogni qualvolta lo esiga il bisogno, si convocano assemblee generali straordinarie.

Art. 7.

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) nominare il presidente, il vice-presidente, il segretario, il cassiere, i membri di Comitato e i revisori,
- b) approvare il rapporto di attività del Comitato, i conti annuali e il rapporto dei revisori,
- c) approvare il programma di lavoro e il preventivo finanziario,
- d) determinare le tasse sociali,
- e) nominare i soci onorari su proposta del Comitato,
- f) evadere i ricorsi in merito alle espulsioni,
- g) decidere lo scioglimento dell'associazione,
- h) approvare e modificare lo statuto.

Art. 8.

- 8.1 L'assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 8.2 L'Assemblea può deliberare in principio solo su oggetti all'ordine del giorno.
- 8.3 L'ordine del giorno può essere modificato all'inizio di un'Assemblea con l'approvazione di almeno 2/3 dei presenti.

Art. 9.

- 9.1 L'Assemblea adotta le decisioni e procede alle nomine a maggioranza semplice.
- 9.2 Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo decisione contraria dell'assemblea.

Comitato

Art. 10.

- 10.1 Il Comitato è composto da un presidente, da un vice presidente, da un segretario, da un cassiere e da un minimo di cinque membri, eletti per un anno dall'Assemblea e sempre rieleggibili.
- 10.2 I membri di Comitato che venissero eletti da un'Assemblea straordinaria stanno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.
- 10.3 Il Comitato può affidare determinate mansioni a collaboratori.

Art. 11.

Il Comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta l'attività lo esiga. Esso può deliberare con la metà più uno dei componenti.

Art. 12.

- 12.1 Il presidente e il/la cassiere/a hanno la firma individuale sul conto bancario e Postfinance.
- 12.2 L'Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio ed è esclusa ogni responsabilità personale dei soci o dei membri del Comitato.

Art. 13.

I compiti del Comitato sono:

- a) l'ammissione e, previa precisazione dei motivi, l'estromissione di un socio.
- b) preparare, convocare e dirigere le assemblee,
- c) assicurare gli scopi sociali,
- d) eseguire e far eseguire le decisioni assembleari,
- e) proporre all'Assemblea l'importo della tassa sociale,
- f) allestire i preventivi e i conti annuali,
- g) proporre la nomina dei soci onorari,
- h) prendere ogni decisione che torni utile all'andamento della società.

I revisori dei conti

Art. 14.

- 14.1 L'ente finanziatore impone che la revisione contabile venga assegnata annualmente ad una società esterna.
- 14.2 L'ASN nomina comunque due revisori dei conti più un supplente che vengono eletti per un anno e che si possono occupare di una revisione interna oltre a quella affidata ad una società di revisione come al cpv 16.1.
- 14.3 Alla scadenza del mandato il membro con maggior anzianità di carica verrà sostituito dal supplente e verrà nominato un altro supplente.

Art. 15.

- 15.1 I revisori dei conti devono verificare se in conti annuali corrispondono ai libri contabili e se questi sono tenuti regolarmente.
- 15.2 Il Comitato deve presentare ai revisori dei conti, i libri e i documenti giustificativi e, se richiesto, dare i necessari chiarimenti.

Art. 16.

- 16.1 I revisori devono fare all'Assemblea un rapporto sui conti presentati dal Comitato e pronunciarsi sulle proposte dello stesso riguardanti gli eventuali utili o perdite.
- 16.2 L'Assemblea non può deliberare sui conti, se tale rapporto non le è stato presentato.

Soci

Art. 17.

17.1 Si diventa membri dell'Associazione pagando la quota minima stabilita dall'Assemblea.

17.2 Per i soci delle sezioni Cantonali o regionali, vedi 7.3 e 7.4

Art. 18.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate per scritto al Comitato, ritenuto l'obbligo di pagare quota sociale per l'anno in corso,
- b) per espulsione decisa dal Comitato; resta riservato il diritto di ricorso all'Assemblea, da presentare entro 15 giorni dalla data dell'intimazione.

Art. 19

Ogni socio attivo può pubblicare cronache o articoli propagandistici e partecipare a manifestazioni indette da altre società, a nome dell'ASN, solo con l'autorizzazione del Comitato o di un suo rappresentante.

Finanze

Art. 20

La ASN è finanziata:

- dalle tasse sociali,
- da donazioni,
- da sussidi di enti pubblici (FA=Fondo alcool e FPT=Fondo Prevenzione Tabagismo) e privati,
- da eventuali altri proventi.

Art. 21.

I membri delegati ufficialmente a rappresentare l'ASN saranno indennizzati secondo decisione del Comitato.

Art. 22.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e non rispondono personalmente degli obblighi dell'ASN.

Disposizioni finali

Art. 23.

Modifica dello statuto:

23.1 Il presente statuto può essere modificato con l'approvazione dei due terzi dei voti presenti in un'assemblea.

23.2 Se la proposta di modifica non è stata presentata dal Comitato o da una commissione temporanea appositamente incaricata, essa deve essere presentata con motivazione scritta al Comitato, almeno due mesi prima di un'assemblea.

23.3 Il Comitato può presentare controproposte.

Art. 24.

Lo scioglimento dell'Associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando il Comitato non possa essere costituito conformemente agli statuti oppure può essere deciso dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 25.

25.1 Terminata la liquidazione, l'eventuale attivo sociale e l'archivio saranno devoluti ad una società con

scopi analoghi ed eventualmente al Dipartimento della sanità e della socialità per essere tenuti a disposizione di un'associazione cantonale (Cantone Ticino) con analoghe finalità, entro il termine di 10 (dieci) anni dalla decisione di scioglimento.

- 25.2 Trascorsi infruttuosi 10 (dieci) anni, il Dipartimento della sanità e della socialità devolverà l'eventuale attivo sociale a scopo di beneficenza.

Art. 26.


Per quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le disposizioni degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea annuale ordinaria del 19 maggio 2023

Primo Statuto: 2 aprile 1980

Modifiche: 20 marzo 1993, 17 febbraio 1984, giugno 2004, 22 aprile 97, 11 settembre 2004, 13 maggio 2022 e 19 maggio 2023.

Il presidente:
Alberto Polli



La segretaria:
Tecla Taiana



Sementina, 19 maggio 2023